



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Regolamento generale delle entrate di natura tributaria e patrimoniale

Deliberazione del Consiglio Comunale n.91 del 01.06.07

Modificato con delibera di C.C. n. 61 del 20.04.2009

Modificato con delibera di C.C. n. 158 del 04.12.2009

Modificato con delibera di C.C. n. 40 del 14.03.2011

Modificato con delibera di C.C. n. 41 del 14.03.2011

Modificato con delibera di C.C. n. 42 del 14.03.2011

Sostituito integralmente con delibera di C.C. n. 5 del 16.01.2017

Modificato con delibera di C.C. n. 145 del 21.12.2018

Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 29.03.2019

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALI

TITOLO -	I	DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO -	I	PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO	1	FINALITA' E OGGETTO
ARTICOLO	2	AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO	3	DEFINIZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE
ARTICOLO	4	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
ARTICOLO	5	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO	6	COMPETENZA CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE
ARTICOLO	7	PERSISTENZA ALIQUOTE E DETRAZIONI
CAPO -	II	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI
ARTICOLO	8	RAPPORTI TRIBUTARI
ARTICOLO	9	DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO
ARTICOLO	10	PUBBLICITA' DEGLI ATTI
ARTICOLO	11	CONTRADDITTORIO
ARTICOLO	12	RAPPORTI CON ALTRI UFFICI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI
CAPO -	III	NOTIFICHE
ARTICOLO	13	MODALITA' DI NOTIFICAZIONE
ARTICOLO	14	RIPETIBILITA' SPESE DI NOTIFICA
ARTICOLO	15	MESSI NOTIFICATORI COMUNALI
TITOLO -	II	GESTIONE
CAPO -	I	PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO	16	FORME DI GESTIONE
ARTICOLO	17	IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ARTICOLO	18	L'UFFICIALE DEI TRIBUTI
CAPO -	II	DICHIARAZIONI
ARTICOLO	19	DICHIARAZIONI TRIBUTARIE
CAPO -	III	CONTROLLI E ACCERTAMENTI
ARTICOLO	20	ATTIVITA' DI CONTROLLO
ARTICOLO	21	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
ARTICOLO	22	SISTEMA ANTI EVASIONE (S.A.E.)
CAPO -	IV	ADESIONI SPONTANEE
ARTICOLO	23	ADESIONE FORMALE
ARTICOLO	24	RAVVEDIMENTO OPEROSO
CAPO -	V	ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO	25	FINALITA' ED OGGETTO
ARTICOLO	26	AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO
ARTICOLO	27	PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO
ARTICOLO	28	PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO	29	EFFETTI DELL'INVITO A PRESENTARSI
ARTICOLO	30	VERBALE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO	31	VERSAMENTO SOMME DOVUTE E PERFEZIONAMENTO DEFINIZIONE
ARTICOLO	32	EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
ARTICOLO	33	RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE
CAPO -	VI	SANZIONI
ARTICOLO	34	PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO	35	CAUSE DI NON SANZIONABILITA'
ARTICOLO	36	CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
CAPO -	VII	PAGAMENTI
ARTICOLO	37	ACCOLLO
ARTICOLO	38	DEVOLUZIONE
ARTICOLO	39	COMPENSAZIONE
ARTICOLO	40	DILAZIONI DI PAGAMENTO
ARTICOLO	40 BIS	DILAZIONI DI PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI
ARTICOLO	41	RIMBORSI
CAPO -	VIII	RISCOSSIONI
ARTICOLO	42	PRINCIPI GENERALI
CAPO -	IX	CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE
ARTICOLO	43	OGGETTO E FINALITA'
ARTICOLO	44	TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
ARTICOLO	45	TEMPISTICA DEI CONTROLLI A CAMPIONI
ARTICOLO	46	MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI
ARTICOLO	47	MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO FORMALE SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
ARTICOLO	48	OGGETTO DEI CONTROLLI
ARTICOLO	49	SEGNALAZIONE DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI
ARTICOLO	50	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO AL PROCEDIMENTO
CAPO -	X	AGEVOLAZIONI
ARTICOLO	51	PRINCIPI GENERALI
TITOLO -	III	TUTELA DEL CONTRIBUENTE
CAPO -	I	TUTELA PREGIUDIZIARIA
ARTICOLO	52	AUTOTUTELA
ARTICOLO	53	INTERPELLO
ARTICOLO	54	STATUTO DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO	55	TUTELA DELLA PRIVACY

TITOLO - I DISPOSIZIONI GENERALI**CAPO I****PRINCIPI GENERALI****ARTICOLO 1 - FINALITA' E OGGETTO**

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52, D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del D.Lgs. 8/12/1997 n. 472, della Legge 27/07/2000 n. 212, delle disposizioni del testo unico enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, della L. 27/12/2006 n. 296 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Costituisce principio fondamentale l'intangibilità del gettito tributario, che non può essere diminuito o modificato se non in virtù dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali, anche istituite ed applicate dal Comune, aventi natura tributaria per assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità, correttezza, imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'accertamento con rettifica e l'accertamento d'ufficio, la riscossione, il rimborso e ogni altra attività di gestione, definizione, controllo, o pagamento delle entrate tributarie, extratributarie e paratributarie, anche istituite ed applicate dal Comune.

Ai fini dell'individuazione e della definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE

Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte e tasse, che per legge, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, o per diretta istituzione, sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo nelle varie forme di gestione previste. Costituiscono entrate paratributarie i contributi di scopo e quanto altro non diversamente tipizzato.

Per ciascuna entrata, ove necessario, verrà redatto specifico regolamento.

Le definizioni di dettaglio, le abbreviazioni e le specificità terminologiche sono contenute nel "Glossario" che allegato al presente regolamento ne forma parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Gli atti di gestione riconducibili al presente regolamento od a quelli collegati devono essere redatti in modo chiaro nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241/90 e nella Legge 212/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Ogni provvedimento amministrativo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) autorità abilitata all'adozione dell'atto;

- b) motivazione;
- c) organo e termini per la proposizione del riesame e del ricorso;
- d) la struttura presso la quale è possibile ottenere informazioni:

Gli atti endoprocedimentali soggiacciono al medesimo diritto di accesso previsto per i provvedimenti.

ARTICOLO 5 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

I protocolli operativi in essere nell'ente sono sottoposti a continua revisione ai fini di diminuire gli obblighi a carico dei contribuenti anche attraverso l'utilizzo di internet, non solo per la somministrazione delle informazioni, ma anche per la presentazione di istanze, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, ove possibile, anche per il completamento delle procedure tramite tale mezzo, compresi i pagamenti.

Per il perseguimento della semplificazione degli adempimenti tributari vengono introdotti gli istituti della compensazione tributaria e quello dell'accollo.

ARTICOLO 6 - COMPETENZE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE

La competenza del Consiglio Comunale si esercita nell'ambito della normativa statale e segnatamente in riferimento al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero in riferimento alle diverse normative che interverranno nel settore.

La Giunta comunale delibera in ordine agli elementi ad essa ascritti ovvero delegati dal Consiglio Comunale, ove previsto.

ARTICOLO 7 - PERSISTENZA ALIQUOTE E DETRAZIONI

In caso di mancata adozione della deliberazione modificativa delle aliquote e tariffe, ovvero delle agevolazioni, nel termine previsto dalla normativa nazionale, si intendono prorogate le aliquote, tariffe ed agevolazioni approvate e applicate nell'ultimo anno finanziario.

CAPO II RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

ARTICOLO 8 - RAPPORTI TRIBUTARI

I rapporti tributari tra contribuente e comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

L'attività amministrativa del Comune è improntata ai principi della collaborazione, della buona fede, della correttezza, della semplificazione, della trasparenza e della garanzia di partecipazione.

Le norme regolamentari tributarie devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei contribuenti ed al fine del perseguimento dell'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Il Comune valuta gli adempimenti posti a carico del contribuente avendo particolare riguardo agli aspetti sostanziali e tutela la correttezza e l'affidamento ai sensi della legge n. 212 del 2000 e successive modificazioni o integrazioni.

ARTICOLO 9 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Il Comune assume iniziative volte a garantire la conoscenza delle disposizioni tributarie da parte dei contribuenti.

Il Comune fornisce idonee istruzioni a tutti i contribuenti.

I modelli tributari, adottati e utilizzati, ed in generale ogni altra propria comunicazione, non relativa a

situazioni impositive consolidate, devono essere messi a disposizione del contribuente, presso le sedi appositamente individuate, in tempo utile, e comunque almeno venti giorni prima delle scadenze tributarie, in forma comprensibile anche ai contribuenti sprovvisti di specifiche conoscenze in materia tributaria, per consentire il rispetto degli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

In tutte le fasi operative, dall'attività accertativa alla riscossione coattiva, qualora sussistano incertezze sui aspetti rilevanti della posizione del contribuente, l'amministrazione comunale può invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'obbligo informativo suesposto non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.

La spedizione di moduli e questionari, nonché la comunicazione di inviti o le richieste di notizie e documenti possono essere effettuate per mezzo del servizio postale ordinario o a mezzo fax o in via telematica.

ARTICOLO 10 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, ed in generale sulle entrate prediligendo lo strumento informatico ed internet.

ARTICOLO 11 - CONTRADDITTORIO

In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, il contribuente interessato può essere invitato a comparire.

L'invito di comparizione è effettuato, di norma, a mezzo lettera, indirizzata al contribuente destinatario ovvero al rappresentante legale, nel domicilio eletto ovvero, in mancanza presso la residenza anagrafica o la dimora ove conosciuta, in caso di urgenza, mediante posta elettronica o fax.

L'invito specifica che in occasione della convocazione potrà anche essere definito l'accertamento. L'invito riguarda anche gli eventuali coobbligati.

L'invio di questionari o di richieste di notizie e documenti e gli altri inviti rivolti al contribuente nel corso di attività di controllo, possono contenere l'invito a comparire di cui al primo comma.

Le procedure del presente articolo non sono oggetto di obbligo da parte dell'amministrazione.

La mancata azione da parte del contribuente è sanzionabile ai sensi delle normative di riferimento delle singole imposte e comunque dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - RAPPORTI CON ALTRI UFFICI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Su richiesta del Settore Tributi gli uffici del Comune forniscono, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati per assicurare l'attività di accertamento tributario. Le figure operanti nell'ambito della Polizia Municipale possono intervenire in ogni fase dei procedimenti tributari ove si rilevi l'esigenza di accessi qualificati su richiesta del Dirigente del Settore Tributi, per il tramite del Direttore Generale.

I soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive, per la occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione tempestiva al Settore Tributi.

Il Settore Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo

di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo ed al perseguimento dell'evasione ed elusione tributaria.

CAPO III

NOTIFICHE

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

Gli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, possono essere trasmessi direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato, in alternativa alla notificazione.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, nelle mani del medesimo, da parte dei dipendenti addetti all'ufficio con la qualifica di messo notificatore.

ARTICOLO 14 - RIPETIBILITA' SPESE DI NOTIFICA

Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di contestazione ed irrogazioni sanzioni, sono ripetibili nei limiti fissati dal D.M. 08/01/2001 per la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, e precisamente:

- euro 5,16 per le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14, Legge 890/92, nonché per quelle effettuate mediante messi comunali;
- per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento nei limiti dei costi del servizio.

Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Le spese di cui ai precedenti commi sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Gli atti di imposizione di irrogazione delle sanzioni devono espressamente indicare le spese di notifica in conformità a quanto disposto nel presente articolo.

Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, adeguano automaticamente il presente regolamento.

ARTICOLO 15 - MESSI NOTIFICATORI COMUNALI

Oltre le previsioni di cui al comma 158, dell'art. 1, della L. 27/12/2006 n. 296 i messi notificatori comunali possono essere utilizzati per la notificazione degli atti tributari.

TITOLO - II GESTIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 16 - FORME DI GESTIONE

Le forme di gestione utilizzabili per l'esercizio della funzione tributaria sono: gestione diretta in economia; gestione diretta assistita.

Le forme di gestione, anche disgiunte, per quanto attiene all'accertamento, alla riscossione dei tributi potranno essere decise dal Consiglio comunale, anche in modo non uniforme per i singoli tributi, con propria deliberazione che assumerà la natura di provvedimento modificativo del presente regolamento, comunque nel rispetto dei criteri e della specifica disciplina di cui all'art.52, comma 5. del D.lgs 15/12/1997 n. 446 in quanto compatibili con il vigente ordinamento comunale e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 17 - IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate tributarie comunali è il Dirigente del Settore Tributi.

Il funzionario, responsabile di ciascun tributo comunale è per competenza il Dirigente del Settore Tributi, che assume i compiti e le funzioni, secondo quanto disposto dal D.lgs. 267/2000, dallo Statuto Comunale e dalle leggi disciplinanti ogni singola imposta.

La Giunta Comunale con deliberazione può designare un Funzionario Responsabile specifico per ogni tributo di competenza del Comune, anche diverso dal Dirigente di cui al comma 2, scelto tra il personale dipendente tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta.

Il funzionario responsabile del tributo:

- cura tutte le operazioni di controllo, verifica, accertamento, liquidazione, riscossione, e di applicazione delle sanzioni;
- sottoscrive richieste, avvisi anche di accertamento, atti e provvedimenti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, atti della riscossione nonché i provvedimenti e ogni altro atto gestionale e amministrativo che impegna il Comune anche verso l'esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
- dispone i rimborsi;
- cura il contenzioso come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e nel rispetto del T.U.E.L.;
- esercita il potere di autotutela e compie gli atti finalizzati all' accertamento con adesione così come disciplinato dal presente regolamento;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- supervisiona il personale dipendente in possesso delle potestà di cui al comma 179, art. 1 L. 27/12/06 n. 296.

Al Dirigente del Settore Tributi, o ai responsabili dei singoli tributi, anche congiuntamente, compete il controllo periodico sulle attività gestionali eventualmente affidate a terzi con facoltà di intervento sull'organizzazione del soggetto affidatario, compresa la rimozione del funzionario responsabile dell'attività affidata.

ARTICOLO 18 - L'UFFICIALE DEI TRIBUTI

Per il conferimento delle funzioni di Ufficiale dei tributi si applica quanto disposto dal comma 179 e seguenti, dell'art. 1, L. 27/12/06 n. 296.

CAPO II DICHIARAZIONI

ARTICOLO 19 - DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

Il contribuente, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo entro i termini e con le modalità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

CAPO III CONTROLLI E ACCERTAMENTI

ARTICOLO 20 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Servizio Tributi provvede ai controlli sull'esatta e puntuale osservanza di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente, solo in presenza di illeciti ravvedibili, a fornire chiarimenti e provvede ad informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

ARTICOLO 21 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Mediante motivato avviso di accertamento, in rettifica o di ufficio, l'Ente:

- provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione e/o di versamento;
- procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- recupera l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo;
- applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento;
- richiede le spese di notifica dell'atto stesso.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini fissati dalla legge.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento, di atti di contestazione, e/o di irrogazione di sanzioni e/o comunque di ogni altro atto da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del titolare dei poteri di cui al comma 179, dell'art. 1, L. 27/12/06 n. 296 stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e quanto di simile eventualmente previsto.

ARTICOLO 22 - SISTEMA ANTI EVASIONE (S.A.E.)

La Giunta comunale, con proprio provvedimento attiva un Sistema Anti Evasione mirante all'emersione dell'evasione ed elusione fiscale in materia di tributi comunali e canoni di natura extra-tributaria di Competenza del Settore Tributi utilizzando, per gli incentivi al personale, parte delle risorse acquisite a seguito delle azioni intraprese, incaricando il Dirigente del Settore Tributi di dare concreta attuazione al Sistema adottando tutti gli atti necessari ai fini della concreta organizzazione e gestione dell'attività.

CAPO IV

ADESIONI SPONTANEE

ARTICOLO 23 - ADESIONE FORMALE

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, e solo con esso, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente a mezzo di apposito avvertimento contenuto nell'avviso di accertamento.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente cornetta 1, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di riscossione.

ARTICOLO 24 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

CAPO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 25 – FINALITA' ED OGGETTO

L'accertamento con adesione è finalizzato alla composizione della pretesa tributaria dell'Ente in contraddittorio con il contribuente, secondo principi di collaborazione e trasparenza come elemento per eliminare o prevenire il contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come disciplinato dal presente regolamento, in quanto compatibile.

ARTICOLO 26 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

L'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.

Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette di diritto nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a cura del settore tributi prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 27 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Il Responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a presentarsi, mediante messo notificatore o mediante il servizio postale, o anche tramite fax o strumenti telematici, in cui sono specificati il tributo e il periodo d'imposta oggetto di accertamento, dove sono indicati il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, come regolamentato nell'articolo sul contraddittorio non costituiscono invio ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. In tal caso l'azione omissiva o interdittiva del contribuente è sanzionabile ai sensi dell' art. 14, D.Lgs. n. 473/97, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 472/97.

ARTICOLO 28 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1, dell'articolo precedente, del presente regolamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente al settore tributi, che ne rilascia ricevuta, indicando inoltre il proprio recapito telefonico. Il contribuente deve presentare istanza di definizione in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

L'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza al settore tributi, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per il pagamento del tributo.

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il responsabile del tributo formula, a mezzo missiva o anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi.

L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora il settore tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare per il medesimo tributo e anno d'imposta, con esito negativo.

ARTICOLO 29 - EFFETTI DELL'INVITO A PRESENTARSI

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione: eventuali motivate richieste di differimento sono prese in considerazione solamente se avanzate entro la data suddetta.

La mancata comparizione dell'interessato o l'esito negativo del concordato, deve risultare da apposito succinto processo verbale allegato od in calce al medesimo verbale di accertamento.

ARTICOLO 30 - VERBALE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore, munito di preventiva delega scritta in carta libera, e dal Responsabile del tributo, che è tenuto all'identificazione del contribuente o del suo rappresentante, previa acquisizione agli atti della delega scritta.

Nell'atto di cui al comma 1 del presente articolo sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi e delle altre eventuali somme dovute, in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 31 - VERSAMENTO SOMME DOVUTE E PERFEZIONAMENTO DEFINIZIONE

Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con adesione, secondo le modalità di riscossione previste dalle normative, anche regolamentari, che regolano i singoli tributi comunali.

La definizione si perfeziona con il pagamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1 il verbale di accertamento con adesione non produrrà effetti e riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria contenuta nell'atto di accertamento originariamente notificato.

Il Settore Tributi, previo accertamento d'ufficio dell'avvenuto pagamento nei modi concordati, rilascia al contribuente uno dei due esemplari originali dell'atto di accertamento con adesione.

ARTICOLO 32 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto dal precedente articolo, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma 2 del presente articolo.

L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti per la notifica al contribuente, a pena di decadenza, degli avvisi accertamento nei termini fissati dalle specifiche leggi e dai singoli regolamenti previsti per ogni tributo comunale, nei casi riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Settore Tributi alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione, inteso come pagamento di tutta la somma dovuta entro i termini previsti dal relativo atto di adesione.

ARTICOLO 33 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di riscossione.

L'esito negativo del procedimento di definizione, anche se instaurato ad iniziativa del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio e non perfezionata con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

CAPO VI

SANZIONI

ARTICOLO 34 - PRINCIPI GENERALI

Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate secondo quanto previsto dalle singole leggi d'imposta, dai singoli regolamenti d'imposta, nonché da quanto disposto dal D.Lgs. 472/97 e ss.mm.ii in ordine alla graduazione.

ARTICOLO 35 - CAUSE DI NON SANZIONABILITÀ

Costituiscono cause di non sanzionabilità:

- l'errore di diritto, che si verifica a seguito di una obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate;
- errori relativi all'applicazione del tributo commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Ente;

- ignoranza inevitabile della legge tributaria, così come definito ai sensi della normativa penale, che si verifica quando nessun rimprovero, nemmeno di leggerezza, può essere imputata al contribuente per aver fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge;
- la violazione della norma tributaria dovuta a fatto illecito addebitabile esclusivamente a terzi, risultante da preventiva denuncia all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 36 - CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI

Il provvedimento, recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini previsti dalla vigente normativa. Al pagamento delle sanzioni si applicano le norme del presente regolamento, in quanto compatibili con le previsioni legislative.

L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

CAPO VII

PAGAMENTI

ARTICOLO 37 – ACCOLLO

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui.

Il contribuente e l'accollante devono presentare, entro il termine di 30 giorni antecedente al termine di pagamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo.

La dichiarazione deve contenere gli elementi identificativi del debito tributario e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ARTICOLO 38 - DEVOLUZIONE

Se un contribuente ha effettuato uno o più versamenti in misura eccedente rispetto al tributo dovuto può chiedere all'ufficio, in caso di co-soggettività passiva, la devoluzione delle somme eccedenti nei confronti dei co-obbligati.

Il procedimento di devoluzione può essere attivato su istanza del contribuente entro i termini previsti per gli accertamenti e comunque tale istituto non opera se trascorsi i termini previsti per il pagamento o l'impugnazione dell'accertamento.

ARTICOLO 39 - COMPENSAZIONE

E' ammessa la compensazione dei tributi comunali ai sensi del comma 167, art. 1, L. 27/12/06 n. 296. Le modalità per la compensazione sono: compensazione verticale nell'ambito del medesimo tributo; compensazione orizzontale nell'ambito di tutti i tributi comunali.

Il contribuente, titolare a qualsiasi titolo di somme a credito scaturenti dai tributi comunali può richiedere la compensazione per debiti d'imposta, anche parziale, di cui è titolare.

Il Responsabile del procedimento, accertata l'esistenza del credito, consente la compensazione con il relativo debito, adottando specifico atto da cui devono risultare tutti gli elementi identificativi del credito e gli elementi identificati del tributo che si va a compensare anche parzialmente al loro stato di evidenza.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

(Art. 40 R.G.E. – DILAZIONI DI PAGAMENTO)

1.

- Il presente articolo disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria, non affidate in concessione a terzi, con la sola eccezione dell'imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
- Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:
 - avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia e/o omesso versamento
 - ingiunzioni di pagamento
- Competente all'applicazione del presente procedimento è il Settore Entrate Tributarie ed il concessionario alla riscossione.

2.

- Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importo superiore a trecento euro, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.
- E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale e l'autorizzazione all'addebito in conto delle rate e dei relativi oneri (commissioni).
A tal fine il richiedente deve presentare al Comune apposito mandato per addebito diretto Sepa.
- Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:

a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee).

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- Isee superiore ad euro 24.000,00;
- titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio superiore ad euro 15.000,00 risultante dalla documentazione Isee.

b) Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone in contabilità ordinaria

La rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi. La determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà viene valutata tenendo conto della capacità della società e della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

La rateizzazione non può essere concessa in caso di società che si trovino in stato di liquidazione.

3.

- La domanda di accesso alla rateizzazione deve riportare le seguenti informazioni:

a) Persone fisiche

Il debitore può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà dichiarare il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda.

L'Isee verrà acquisito d'ufficio dalla banca dati Inps.

b) Persone giuridiche

Il debitore, nella persona del legale rappresentante, può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà indicare la documentazione presentata a supporto della richiesta stessa.

- E' facoltà del Dirigente del Settore Entrate Tributarie richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta. La mancata esibizione della documentazione entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

4.

- Limitatamente alle istanze di dilazione presentate dalle persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) riferite a debiti di cui al comma 1, importo superiori il limite di € 30.000,00, ai fini della valutazione della solvibilità del richiedente verrà utilizzato l'indice di liquidità, che è l'indice comunemente impiegato nelle analisi di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Tale indice è pari a:
$$\frac{\text{liquidità immediata} + \text{liquidità differita}}{\text{passività correnti}}$$

Se tale indice è superiore a 1, la situazione finanziaria della società o della ditta è tale da garantire la piena solvibilità del debito; pertanto la richiesta di rateazione potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia uguale o inferiore a 1, l'applicazione dell'indice di liquidità, non sarà da solo sufficiente ad integrare il requisito della solvibilità del debito. Per questo motivo si dovrà prendere in considerazione un ulteriore indice, denominato indice ALFA.

Tale indice è pari a:
$$\frac{\text{Debito complessivo}}{\text{Valore della produzione}} \times 100$$

Se il valore dell'indice Alfa è inferiore o uguale a 2 la situazione finanziaria dell'impresa è tale da consentire la concedibilità della dilazione. Nel caso in cui tale indice sia superiore a 2 l'ammissione del beneficio di dilazione è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria ovvero assicurativa a copertura dell'intero importo oggetto della rateizzazione, ricoprente l'intero periodo di dilazione aumentato di un anno. La polizza dovrà essere stipulata con un Istituto bancario ovvero Istituto assicurativo controllato ed autorizzato dall'IVASS, deve essere redatta in conformità ai modelli previsti dalla Circolare n. 15/E-7374 del 26 gennaio 2000 e successive determinazioni e deve prevedere la clausola di non escussione preventiva del debitore principale.

- La garanzia fideiussoria non è richiesta per debiti intestati ad Enti e Amministrazioni Pubbliche.

5.

- La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata al Settore Competente, o al concessionario della riscossione utilizzando lo stampato predisposto dagli uffici, se previsto, o domanda in carta semplice, e consegnata direttamente allo sportello, oppure trasmessa tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica certificata, allegando, a pena di inaccogliibilità dell'istanza, giusta art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente o legale rappresentante.
- Nel caso di presentazione dell'istanza a mezzo PEC le modalità saranno quelle di cui all'art. 65 del CAD - Codice Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss. mm. e ii.

6.

- In caso di rateizzazione di avviso di accertamento potrà essere rateizzato esclusivamente l'importo a sanzione piena, ove prevista, atteso che l'importo con sanzione ridotta si applica solo a quei contribuenti che estinguono il debito entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto.
- La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La scadenza della prima rata viene fissata al giorno 5 del mese. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione.
- E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
- La durata del piano rateale non può eccedere:
 - i dodici mesi per importi fino a 1.200,00 €
 - i diciotto mesi per importi fino a 2.500,00 €
 - i ventiquattro mesi per importi fino a 5.000,00 €
 - i trentasei mesi per importi fino a 10.000,00 €
 - i quarantotto mesi per importi fino a 15.000,00 €

- i sessanta mesi per importi fino a 30.000,00 €
- i settantadue mesi per importo superiori 30.000,00 €

fermo restando che l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00. In caso di particolare disagio economico, opportunamente documentato, la rata mensile può essere ridotta fino ad euro 50,00.

- Compatibilmente con gli interventi tecnici necessari per l'attivazione del servizio, la modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto in conto corrente. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare apposito mandato SEPA Direct Debit sottoscritto e completo delle informazioni necessarie per il buon fine dell'addebito.

7.

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione nei seguenti casi:
 - In caso di mancato pagamento della prima rata;
 - In caso di mancato pagamento di 2 rate, per rateizzazioni da ammortizzare entro 12 mesi;
 - In caso di mancato pagamento del 20% del numero di rate concesse, arrotondato per eccesso all'unità, e comunque fino a un massimo di 10 rate, per rateizzazioni che eccedano i 12 mesi di durata.
- La decadenza comporta che l'intero importo residuo, maggiorato delle commissioni di insoluto maturate, è riscuotibile in unica soluzione entro 30 giorni, previa comunicazione da trasmettere all'interessato, e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

8.

- La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a dilazioni riguardanti provvedimenti di accertamento tributario concesse nei 3 anni solari precedenti la data di presentazione della nuova istanza di rateizzazione, fatta eccezione dei casi in cui il contribuente sia incorso in situazioni di morosità incolpevole, da intendersi quale situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento di una o più rate a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del titolare del debito, in analogia a quanto previsto nel D.M. 14 maggio 2014. In tal caso sarà cura del contribuente allegare all'istanza di rateazione ogni documentazione utile a giustificare la motivazione che ha determinato la morosità in precedenti rateizzazioni e che sia riconducibile alle seguenti cause:
 - ✓ perdita del lavoro per licenziamento
 - ✓ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
 - ✓ cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
 - ✓ mancato rinnovo di contatti a termine o di lavoro atipici
 - ✓ cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
 - ✓ malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali
- E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui, come previsto dall'art. 37 del R.G.E. Il contribuente e l'accollante devono presentare, entro il termine di 30 giorni antecedente al termine di pagamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo. La dichiarazione deve contenere gli elementi identificativi del debito tributario e l'ammontare oggetto dell'accollo.
- Nell'ipotesi di debitori solidali, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di uno o più condebitori non potrà mai significare scioglimento del vincolo di solidarietà; questo potrà essere disposto per i rateizzanti che avranno pagato la propria quota all'avvenuto recupero di almeno il 75% dell'intero credito.

9.

- Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 (norma "eccezionale" che prevale, quindi, sulla regola generale di cui all'art. 21 del D.P.R. 602/1973) le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi di mora.
- Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.
- All'importo della prima rata si aggiungono gli ulteriori interessi giornalieri maturati, calcolati a partire dalla data di notifica del provvedimento da rateizzare fino alla scadenza della prima rata concessa, oltreché una

commissione fissa per diritti di notifica, qualora il provvedimento di concessione di dilazione non venga trasmesso via PEC.

- All'importo di ciascuna rata va altresì sommata la quota relativa alle commissioni bancarie di addebito in conto, di cui al comma 2 e al comma 6.

10.

- Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

11.

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

12.

- Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, sarà applicato alle istanze di nuova acquisizione a partire dalla medesima data e, se più favorevole al contribuente, alle istanze in corso di istruttoria alla predetta data.
- Fin tanto che non sarà attivata relativa convenzione con l'Inps per l'acquisizione d'ufficio degli Isee, i contribuenti dovranno allegare all'istanza di rateizzazione la predetta attestazione.

Art. 40 - bis - DILAZIONI DI PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI

Il presente articolo disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura patrimoniale.

- Il beneficio della rateazione può essere concesso per atti notificati dal Comune o dal Concessionario delle entrate per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate.
- Competente all'applicazione del presente procedimento è il concessionario o in alternativa il dirigente titolare dell'entrata patrimoniale con deliberazione di PEG.
- Per quanto compatibili si applicano al presente articolo tutti i commi di cui al precedente art. 40.

ARTICOLO 41 - RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dal comma 164, art. 1, L. 27/12/06 n. 296. Non si fa luogo a rimborsi per somme inferiori a quelle previste nei singoli regolamenti dei tributi.

La richiesta di rimborso deve essere presentata con istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi calcolati a decorrere dal giorno dell'avvenuto pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalle specifiche leggi tributarie, ovvero dalla data dell'istanza se il rimborso scaturisce da un errore del contribuente.

Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di una entrata comunale di natura omologa a quella oggetto della richiesta di rimborso.

Il Responsabile del procedimento, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica anche tramite il servizio postale il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il silenzio dell' Ufficio in tal caso corrisponde a diniego di concessione del rimborso.

CAPO VIII RISCOSSIONE

ARTICOLO 42 – PRINCIPI GENERALI

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al soggetto gestore del servizio di riscossione dei tributi. Quando il servizio è svolto in proprio o affidato ad altri soggetti la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n.639 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO IX CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE

ARTICOLO 43 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente capo disciplina i controlli sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dal Concessionario alla riscossione per i rutili consegnati nel mese di Giugno 2014, fino al perdurare dei poteri di verifica, controllo e contestazione, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del d.lgs. 112/59.
2. L'ufficio deputato al controllo è la struttura dell'ente creditore incaricata al Monitoraggio e Gestione delle entrate.

ARTICOLO 44 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Il controllo si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) controllo a campione come definito nel presente regolamento in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20 del d. lgs. 112/99 comma 1.
 - b) Il controllo puntuale riguardante singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e risconti;
 - c) controllo formale sistematico sul termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del d.lgs. 112/99.
 - d) verifica dello stato della riscossione al fine di inviare le segnalazioni di azioni esecutive e cautelari previste dal comma 4 dell'articolo 19 del d.lgs. 112/99.
2. I controlli puntuali ed i controlli a campione sono tra loro complementari, pertanto lo sviluppo di controlli puntuali non esclude che rispetto al particolare ambito di attività siano realizzati anche controlli a campione.

3. Il termine “controllo a campione” va interpretato secondo la ratio delle disposizioni del citato d.lgs. 112/99 come “criterio selettivo” del controllo, sotteso al principio di proficuità, comparata tra costi sostenuti e benefici conseguiti.

ARTICOLO 45- TEMPISTICA DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione di cui all'articolo 2 lettera a) devono essere effettuati annualmente sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dal Concessionario della riscossione entro il 31.12 dell'anno precedente. A tal fine, la comunicazione di avvio al procedimento deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno di effettuazione del controllo.
2. I controlli a campione sulle comunicazioni di inesigibilità riferite a ruoli presentati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014 devono essere effettuati nel rispetto delle tempistiche indicate nel comma 684 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 e ss.mm.ii.
3. I controlli a campione sono effettuati nella misura massima del 7%. Il calcolo viene effettuato sull'ammontare complessivo delle comunicazioni presentate nel corso dell'anno per ciascun codice tributo/entrata suddiviso tra persona fisica e attività economiche (titolari di partita iva).
4. Quando esercitabile con modalità informatica, il controllo viene sempre effettuato sulla causa di inesigibilità relativa alla tempistica di notifica della cartella prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs 112/99.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la scelta delle comunicazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:
 - con sorteggio periodico;
 - con sorteggio definito su basi di individuazione numeriche (una comunicazione ogni n. presentate).

ARTICOLO 46 – MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI

1. I controlli puntuali di cui all'articolo 3 lettera b) devono essere effettuati annualmente sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dal Concessionario della riscossione entro il 31/12 dell'anno precedente. A tal fine, la comunicazione di avvio al procedimento deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno di effettuazione del controllo.
2. I controlli puntuali sulle comunicazioni di inesigibilità riferite a ruoli presentati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014 devono essere effettuati nel rispetto delle tempistiche indicate nel comma 684 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 e ss.mm.ii.
3. I controlli puntuali sono condotti percentualmente in relazione ai vari scaglioni:
 - a) 2% sulle comunicazioni relative a carichi pendenti di importo fino a €1000;
 - b) 4% sulle comunicazioni relative a carichi pendenti di importo da €1001 a €5000;
 - c) 7% sulle comunicazioni relative a carichi pendenti di importo superiore a €5001 .Inoltre, sono soggette a controllo:
 - a) comunicazioni relative a carichi pendenti oggetto di contenzioso giudiziale, anche nelle fasi antecedenti la formazione del ruolo.
 - b) comunicazioni relative a carichi sui quali sia stata effettuata la segnalazione di azioni esecutive e cautelari ai sensi della lettera d-bis), comma 2 del d.lgs. 11 2/99.

ARTICOLO 47 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO FORMALE SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

1. Il controllo formale di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) deve essere effettuato su tutte le comunicazioni di inesigibilità presentate dall'Agente della riscossione entro il 31/12 dell'anno precedente. A tal fine, la comunicazione di avvio al procedimento deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno di effettuazione del controllo.
2. Il controllo formale sulle comunicazioni di inesigibilità riferite a ruoli presentati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014 devono essere effettuati nel rispetto delle tempistiche indicate nel comma 684 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 e ss.mm.ii

ARTICOLO 48 – OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Le comunicazioni di inesigibilità devono essere sottoposte ai controlli sulle cause di diniego al discarico indicate dall'articolo 19 comma 2 del d.lgs 112/99. In particolare:
 - a) Ai sensi della lettera a), la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo o altro termine diversamente stabilito dalla legge, e nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.
 - b) Ai sensi della lettera d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto al ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4.
 - c) Ai sensi della lettera d- bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.lgs 112/99.
 - d) Ai sensi della lettera e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario, sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.
2. Il controllo sistematico di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è finalizzato alla verifica della causa di inesigibilità indicata dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs 112/99 riferita alla mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità nei termini indicati dal comma 1 del citato articolo 19: *“Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa”*.
3. Per i ruoli consegnati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, i termini di presentazione sono quelli indicati dal comma 684 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, esplicitati nella seguente tabella:

Anno consegna ruolo	Termine ultimo di presentazione dell'inesigibilità e decorrenza controllo	Maturazione discarico automatico
2014	31 dicembre 2017	31 dicembre 2019
2013	31 dicembre 2018	31 dicembre 2020
2012	31 dicembre 2019	31 dicembre 2021
2011	31 dicembre 2020	31 dicembre 2022
2010	31 dicembre 2021	31 dicembre 2023
2009	31 dicembre 2022	31 dicembre 2024
2008	31 dicembre 2023	31 dicembre 2025
2007	31 dicembre 2024	31 dicembre 2026
2006	31 dicembre 2025	31 dicembre 2027
2005	31 dicembre 2026	31 dicembre 2028
2004	31 dicembre 2027	31 dicembre 2029
2003	31 dicembre 2028	31 dicembre 2030
2002	31 dicembre 2029	31 dicembre 2031
2001	31 dicembre 2030	31 dicembre 2032
2000	31 dicembre 2031	31 dicembre 2033

ARTICOLO 49 – SEGNALAZIONI DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 19 del d.lgs. 112/99 fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

2. Le comunicazioni relative a posizioni debitorie sulle quali sono state effettuate le segnalazioni di cui al comma precedente, sono sottoposte al controllo puntuale.

ARTICOLO 50 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO AL PROCEDIMENTO

1. Qualora l'addetto al controllo delle comunicazioni riscontri la presenza di cause di diniego al discarico, notifica dell'Agente della riscossione competente, apposita comunicazione di avvio del procedimento nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione prevista dall'articolo 19 comma 6 del d.lgs 112/99.
2. L'ufficio procedente entro 180 giorni dalla comunicazione o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica a pena di decadenza apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni.
3. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
5. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego al discarico, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti.

Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

6. Il provvedimento di definizione delle somme di cui al comma precedente, costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute secondo le regole ordinarie.

CAPO X AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 51 PRINCIPI GENERALI

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie valgono le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia.

TITOLO III TUTELA DEL CONTRIBUENTE

CAPO XI TUTELA PREGIUDIZIARIA

ARTICOLO 52 AUTOTUTELA

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato nel caso in cui l'ente impositore, anche in maniera autonoma, indipendentemente dall'istanza del contribuente, verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorchè:

- L'atto sia divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato unicamente per ordini di motivi formali e , cioè, inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
- vi sia pendenza di giudizio;
- il contribuente non abbia prodotto alcuna istanza.

L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale, dell'atto illegittimo o infondato presuppone la sussistenza di un provvedimento di natura tributaria riconosciuto illegittimo o infondato e di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla sua eliminazione per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare contenziosi inutili ed onerosi.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi l'Ufficio potrà inoltre, provvedere, nelle more dell'adozione del provvedimento di annullamento, alla sospensione dell'atto anche in pendenza di controversia tributaria.

Il responsabile del tributo può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento dell'imposizione nei casi di:

- Errore di persona;
- Evidente errore logico o di calcolo;
- Errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- Doppia imposizione o tassazione a carico del medesimo soggetto;
- Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

L'istanza di parte non determina alcun obbligo giuridico di provvedere.

L'annullamento dell'atto tributario travolge necessariamente ed automaticamente tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.

Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale, o qualora il provvedimento, ancorchè illegittimo, abbia esplicato, senza contestazione, i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

Il potere di annullamento dell'imposizione spetta al Responsabile che ha emanato l'atto ovvero, in caso di inerzia, al Responsabile del tributo.

Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ARTICOLO 53 INTERPELLO

Per quanto attiene all'istituto dell'interpello si fa riferimento alla L. 212/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 29/07/2016.

ARTICOLO 54 STATUTO DEL CONTRIBUENTE

I rapporti tra Amministrazione e Contribuente sono regolamentati in via generale sui principi contenuti nello Statuto del Contribuente di cui alla L. 212/2000 e ss.mm.ii. che si intende integralmente recepita all'interno del presente regolamento.

ARTICOLO 55 TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto della privacy si fa rinvio allo specifico regolamento dell'Ente sul trattamento dei dati personali, sensibili, e giudiziari ed al D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, il personale operante nel Settore Tributario può accedere a tutte le informazioni commesse o connettabili all'attività tributaria, compreso la lotta all'evasione, acquisendo, ovunque disponibile, anche con modalità informatiche e telematiche, tutte le informazioni utili ed adottando azioni tese alla repressione di comportamenti miranti alla sottrazione di informazione da parte chiunque in relazione al procedimento tributario dell'Ente, con il solo obbligo di non divulgazione a soggetti non interessati al procedimento tributario.

CAPO XII

TUTELA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 56 CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Il Comune, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio anche mediante il dirigente del Settore Tributi ai sensi del D.Lgs. n. 546/92 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 57 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate. Copia del presente regolamento è inviata, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del D.lgs 446/1997, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.